



**CERTING Srl**  
ORGANISMO NOTIFICATO 2624

**REGOLAMENTO ATTIVITA' DI  
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'**

Rev. 7

24.07.2025

## **REGOLAMENTO ATTIVITA' VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'**

<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione della Modifica</b>	<b>Elaborato</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>
<b>00</b>	18.08.21	Prima emissione			
<b>01</b>	02.09.22	Aggiornati § 4.4, 4.6.3, 14.2			
<b>02</b>	06.04.23	Aggiornato § 2, 5			
<b>03</b>	03.11.23	Aggiornato § 4.1, 5, 6, 11.3, 16			
<b>04</b>	08.01.24	Aggiornato § titolo, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 5, 8.2, 9.2, 9.3, 11.3, 4.5			
<b>05</b>	20.12.24	Aggiornato § 4.7			
<b>06</b>	31.03.25	Aggiornato § 4.2, 4.3, 4.4, 5, 8.3, 10.2			
<b>07</b>	24.07.25	Aggiornato § 2, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5, 6, 7.3, 10.3, 13.1, 13.2			



## Indice

<b>1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b> .....	4
<b>2 – RIFERIMENTI NORMATIVI</b> .....	4
<b>3 – DEFINIZIONI</b> .....	5
<b>4 – ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE</b> .....	5
4.1 – Premessa.....	5
4.2 – Condizioni di fornitura e presentazione della Domanda.....	6
4.3 – Esecuzione della Verifica .....	7
4.4 – Verifica documentale.....	7
4.5 – Verifica in campo .....	9
4.6 – Emissione del certificato.....	10
4.7 – Esito negativo della procedura di certificazione.....	10
4.8 – Elenco delle certificazioni emesse .....	11
<b>5 – VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE E SUCCESSIVO RINNOVO</b> .....	11
<b>6 – ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA</b> .....	12
6.1 – Ispezioni senza preavviso .....	12
<b>7 – RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E VOLTURA DELLA CERTIFICAZIONE</b> .....	14
7.1 – Rinuncia .....	14
7.2 – Sospensione.....	14
7.3 – Revoca.....	16
7.4 – Voltura .....	17
<b>8 – RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI</b> .....	17
8.1 – Premessa.....	17
8.2 – Reclami .....	18
8.3 – Ricorsi o appelli.....	19
8.4 – Contenziosi .....	20
<b>9 – RISERVATEZZA</b> .....	20
<b>10 – CONDIZIONI ECONOMICHE</b> .....	20
10.1 – Tariffe.....	20
10.2 – Condizioni di pagamento .....	21
10.3 – Durata del contratto.....	21
<b>11. MODIFICHE DELLE NORME E/O DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE</b> .....	21
<b>12 – COMITATO GARANTE DELL'INDIPENDENZA E DELL'IMPARZIALITA'</b> .....	22
<b>13 – DIRITTI E DOVERI</b> .....	22



**CERTING Srl**  
ORGANISMO NOTIFICATO 2624

**REGOLAMENTO ATTIVITA' DI  
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'**

Rev. 7

24.07.2025

13.1 – Doveri dell'Organizzazione richiedente la certificazione .....	22
13.2 – Diritti dell'Organizzazione richiedente la certificazione.....	24
13.3 – Diritti e Doveri di Certing S.r.l.....	24
<b>14 – PUBBLICITA' ED USO DELLA CERTIFICAZIONE.....</b>	<b>25</b>
<b>15 – UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA.....</b>	<b>25</b>




## 1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento è quello di definire i rapporti fra Certing S.r.l. (di seguito denominato anche Certing), quale terza parte indipendente, e le Organizzazioni proprie clienti relativamente alla Certificazione di Prodotto, con riferimento in particolare ad ascensori, macchine e PED.

## 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme, le direttive e i regolamenti di riferimento per le attività di certificazione di Certing nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, sono i seguenti:

- Direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori;
- D.P.R. 19 gennaio 2015 n° 8 *Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.*
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19/03/2015 – Semplificazione per l'installazione di ascensori;
- Linea guida Ministero delle Imprese e del Made in Italy: Linee Guida per l'installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici esistenti del 15.12.2022
- Linea guida Ministero delle Imprese e del Made in Italy: Linee Guida per l'installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici nuovi del 15.12.2022
- Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;
- Direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione;
- Linee Guida emesse della Comunità Europea e Pareri Condivisi emessi dai gruppi di lavoro della commissione Europea;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione";
- UNI CEI EN 17000 "Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali";
- GUIDE IAF – EA applicabili;

 <b>CERTING Srl</b> ORGANISMO NOTIFICATO 2624	<b>REGOLAMENTO ATTIVITA' DI          VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'</b>	Rev. 7
		24.07.2025

- Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell'Ente di Accredimento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento.

### 3 – DEFINIZIONI

In questo documento valgono i termini e le definizioni riportate nelle Direttive, nelle norme di riferimento riportate al precedente Capitolo 2. In questo Regolamento si fa impiego dei termini di “valutazione” e “audit” con lo stesso significato, e dei termini “ispettore” e “valutatore” con lo stesso significato. Analogamente per i termini derivati da questi.

Inoltre si fa impiego dei termini “Proprietario”, “Installatore”, “Fabbricante”, “Cliente” e “Organizzazione” per designare l'entità/parte che richiede e si avvale dei servizi di certificazione di Certing.

Inoltre valgono le seguenti definizioni:

- Importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione attrezzature a pressione o insiemi originari di un paese terzo;
- Rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
- Distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione o insiemi.

#### Classificazione dei rilievi:

**Non Conformità:** condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalla norma/e di riferimento o situazione in cui si pone, sulla base di evidenze oggettive, un dubbio significativo circa il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza fissati dalla Direttiva di riferimento.

Le Non Conformità comportano la sospensione dell'iter di certificazione e devono essere risolte dal cliente, nei tempi stabiliti da Certing, verificate e chiuse da Certing prima del rilascio del Certificato di valutazione della conformità del prodotto.

La mancata soluzione delle Non Conformità rilevate comporta il rifiuto all'emissione del suddetto Certificato.

### 4 – ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE

#### 4.1 – Premessa



Il cliente sceglie, secondo quanto previsto nelle diverse direttive, le procedure di valutazione della conformità al fine dell'apposizione della marcatura CE sui prodotti e per le quali Certing è organismo notificato:

#### DIRETTIVA ASCENSORI

- Allegato V: Esame finale degli ascensori
- Allegato VIII: Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori (modulo G).
- Allegato IVb: Esame UE del tipo per gli ascensori (modulo B)

#### DIRETTIVA MACCHINE

- Allegato IX: Esame CE del tipo per le macchine di cui ai punti, 17, 22 e 23 dell'Allegato IV

#### DIRETTIVA PED

- Moduli C2, F, A2, G

Il proprietario o l'installatore, se delegato, fa richiesta per il rilascio della certificazione ai fini dell'accordo preventivo.

### **4.2 – Condizioni di fornitura e presentazione della Domanda**

Su richiesta del Cliente, Certing formula un'offerta in cui sono precisate le condizioni economiche e le modalità di svolgimento della procedura di valutazione scelta dal cliente. Nel caso di accettazione dell'offerta, il cliente deve presentare domanda ufficiale a Certing compilando e firmando l'apposito modulo "Domanda di Certificazione" o "Domanda di certificazione accordo preventivo" che deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- nome e indirizzo del richiedente;
- procedura di valutazione della conformità prescelta;
- descrizione del prodotto di cui si richiede la certificazione;
- norma di riferimento utilizzata (se richiesta);
- luogo di installazione e/o produzione del prodotto;
- dichiarazione di non aver presentato altra domanda di valutazione di conformità, per gli stessi prodotti, ad altri Organismi Notificati.

Il Cliente, sottoscrivendo l'offerta accetta il presente Regolamento e gli importi relativi all'attività richiesta.

Al ricevimento del modulo di Domanda di Certificazione o "Domanda di certificazione accordo preventivo" debitamente compilato e firmato, Certing procede all'apertura della commessa; qualora dall'analisi dei documenti inviati emergano differenze rispetto ai dati forniti all'atto dell'offerta, è



facoltà di Certing richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima della sottoscrizione, eventualmente della nuova offerta, e del formale avvio dell'iter.

In base alla procedura di valutazione di conformità prescelta, deve essere fornita a Certing, a cura del cliente e in accompagnamento alla Domanda di Certificazione o "Domanda di certificazione accordo preventivo", la documentazione tecnica prevista dai pertinenti allegati della Direttiva di riferimento relativa all'impianto/macchina oggetto della verifica.

#### **4.3 – Esecuzione della Verifica**

Certing pianifica l'attività di verifica in base ad eventuali accordi con il Cliente, e individua l'ispettore per l'esecuzione della verifica.

L'ispettore designato per la verifica prende contatto con il Cliente concordando la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica. Il Cliente può fare obiezione, in forma scritta, sulla nomina dell'Ispettore e richiederne la sostituzione, entro 3 giorni lavorativi, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici.

L'attività di valutazione della conformità si articola nelle seguenti due fasi:

- Verifica Documentale
- Verifica in campo.

#### **4.4 – Verifica documentale**

La verifica documentale consiste nell'esame della documentazione tecnica, oltre a ogni altro documento inerente il prodotto da certificare e rilevante al fine della procedura di valutazione prescelta secondo l'elencazione contenuta nella Direttiva stessa.

In particolare, la documentazione tecnica deve prevedere:

- la applicabilità del singolo requisito essenziale di sicurezza (RES) al prodotto oggetto della domanda di certificazione;
- l'eventuale applicazione di norme tecniche armonizzate;
- in assenza di norme tecniche armonizzate, l'indicazione delle valutazioni relative ai rischi inerenti il prodotto di cui si sta effettuando la valutazione ed alle misure adottate al fine di eliminarli o ridurli al minimo, compatibilmente con la funzione della macchina;
- le prove alle quali è stata sottoposto il prodotto, al fine di accertarne la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza - RES - o alle norme tecniche eventualmente richiamate.
- un Libretto di istruzione contenente i disegni e gli schemi necessari all'utilizzazione normale del prodotto;



- Con riferimento alle attrezzature a pressione deve essere fornita la documentazione, in relazione agli specifici moduli, riguardante: descrizione generale, disegno di progettazione e fabbricazione, elenco norme armonizzate utilizzate, risultati dei calcoli di progettazione, relazioni e informazioni relative a prove previste e/o effettuate, certificazioni e quant'altro indicato nella Direttiva 2014/68/UE.

La documentazione per la certificazione relativa agli impianti in deroga (ascensori) deve consentire di valutare a) che esistano le condizioni che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del DPR 162/99 s.m.i. allegato I art. 2.2 e b) che le soluzioni alternative previste per evitare lo schiacciamento siano idonee.

La documentazione si compone degli elementi di seguito elencati, ove le dichiarazioni dovranno essere redatte nella forma indicata dal fac-simile dell'allegato A al DM 19.03.2015:

a) Procedura 1 (Senza l'utilizzo della Norma UNI EN 81-21)

- documentazione attestante gli impedimenti oggettivamente non superabili. Le dichiarazioni o i documenti relativi devono essere sottoscritte, o firmate per copia conforme, dal proprietario e/o da tecnico abilitato secondo le rispettive competenze;
- analisi dei rischi riferita specificatamente alle difformità rispetto alla norma UNI EN 81-20 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o di entrambi deve indicare il luogo dove verrà installato l'impianto e riportare la marca, il numero di fabbrica e/o altro elemento identificativo dell'impianto stesso;
- piante e sezioni rappresentate su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato;
- dichiarazione di attestazione circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all'Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l'opera risponde al soddisfacimento del punto 5.2.5.4 della norma UNI EN 81-20 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento;
- relazione tecnica redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica evidenziata;
- copia del libretto di manutenzione: da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata.

b) Procedura 2 (con utilizzo della Norma UNI EN 81-21)



- documentazione attestante gli impedimenti oggettivamente (come Procedura 1);
- Dichiarazione: sottoscritta dall'installatore nella quale dovranno essere descritti i punti della norma 81 – 21 presi in considerazione;
- piante e sezioni (come Procedura 1);
- dichiarazione di attestazione circa l'inesistenza di interazioni (come Procedura 1);
- relazione tecnica (come Procedura 1);
- copia del libretto di manutenzione (come Procedura 1)

Al termine della verifica documentale, Certing notificherà per iscritto al richiedente le eventuali non conformità rilevate, ed in particolare:

- l'esistenza di eventuali non conformità rispetto ai RES;
- l'eventuale non pertinenza delle norme tecniche richiamate ed applicate o l'eventuale non conformità a norme tecniche pur pertinenti.
- Le Eventuali non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza rilevate da Certing nel corso della verifica documentale saranno comunicate formalmente per iscritto al Cliente affinché questi possa apportare le misure correttive.

In caso di rilievo di non conformità il richiedente dovrà adeguarsi ai rilievi eliminando le non conformità e quindi proseguire nella procedura di certificazione. La tempistica di risoluzione delle non conformità viene definita caso per caso a seconda del rilievo emerso e comunque devono essere risolte massimo entro 60 gg. dall'emissione del rilievo, trascorsi i quali l'organismo applicherà quanto riportato al successivo § 4.8.

Nel caso di esito positivo della verifica documentale, solo per le certificazioni a fronte della Direttiva ascensori, macchine e PED, si procederà successivamente alla verifica in campo secondo la procedura di valutazione della conformità scelta in fase di domanda.

Per i moduli A2 e C2 l'organismo si riserva di poter effettuare la verifica documentale direttamente in campo, previo avviso al cliente.

#### **4.5 – Verifica in campo**

Per la valutazione di conformità a fronte delle direttive ascensori, macchine e PED nel caso di esito positivo della verifica documentale, si procederà successivamente con la verifica in campo. Tale verifica comporterà le seguenti operazioni:

- accertamento della corrispondenza del prodotto da certificare alla descrizione contenuta nella documentazione tecnica;



- effettuazione degli esami e delle prove funzionali giudicate significative al fine della verifica dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute; verifica che le norme eventualmente utilizzate siano state applicate correttamente; verifica della assenza di ulteriori rischi. Talune prove possono essere affidate a laboratori con i quali Certing ha stipulato apposita convenzione e che operano in conformità ai requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO/IEC 17025.

Al termine della suddetta verifica, Certing notificherà al richiedente le eventuali non conformità rilevate.

Pertanto il richiedente dovrà eliminare le non conformità e quindi proseguire l'iter di certificazione oppure rinunciare alla procedura e recedere dal rapporto contrattuale applicandosi in ogni caso la disciplina prevista dal successivo § 4.8 per le ipotesi di esito negativo della procedura.

La tempistica di risoluzione delle non conformità viene definite caso per caso a seconda del rilievo emerso e comunque devono essere risolte massimo entro 60 gg. dall'emissione del rilievo, trascorsi i quali l'organismo applicherà quanto riportato al successivo § 4.8.

Per la valutazione di conformità per gli impianti in deroga si procederà alla verifica in campo ai fini di accertare in loco la corrispondenza di quanto dichiarato nella documentazione tecnica.

#### **4.6 – Emissione del certificato**

A buon esito delle verifiche, esami e prove eseguite e previsti dalle Procedure di valutazione prescelte, la pratica viene sottoposta al Comitato di Delibera per le Certificazioni (CDC) che dovrà deliberare se emettere o meno il certificato, in caso di esito positivo Certing emette e notifica al cliente il Certificato di Approvazione previsto dal modulo di valutazione stesso.


I certificati sono sempre firmati dal Legale Rappresentante di Certing.

La consegna dei Certificati è subordinata al pagamento dell'importo concordato per l'attività di verifica eseguita.

La data di emissione presente sul certificato coincide con la data in cui il CDC ha deliberato l'emissione del certificato.

Nel caso si renda necessario modificare un certificato già inviato al cliente, lo stesso riporterà la dicitura Rev. X dopo la relativa identificazione e la dicitura data prima emissione e data emissione corrente che rappresenta la data di revisione dello stesso.

#### **4.7 – Esito negativo della procedura di certificazione**

 <b>CERTING Srl</b> ORGANISMO NOTIFICATO 2624	<b>REGOLAMENTO ATTIVITA' DI          VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'</b>	Rev. 7
		24.07.2025

Qualora la procedura di valutazione della conformità dia esito negativo e/o il cliente rinunci a risolvere le non-conformità evidenziate e a proseguire nella procedura di certificazione, Certing non può dar corso al rilascio del certificato e procederà dandone comunicazione a tutte le parti interessate (Accredia, Ministero competente e a tutti gli altri organismi notificati per la direttiva oggetto del diniego).

Nei casi di esito negativo della procedura di valutazione Certing fornirà al cliente i motivi dettagliati per tale rifiuto, in tale caso il Cliente può dare avvio a una procedura di ricorso come descritto successivamente e comunque non può mettere in esercizio l'impianto.

Qualora il cliente desideri proseguire con la certificazione Certing, deve risolvere le non conformità emerse nel corso dell'attività di valutazione.

#### **4.8 – Elenco delle certificazioni emesse**

A seguito della concessione della certificazione, Certing aggiorna il proprio database contenente i dati relativi alla corretta e univoca identificazione dei certificati rilasciati:

- installatore/produttore/proprietario/fabbricante;
- indirizzo d'installazione/produzione dell'impianto/macchina;
- identificazione del prodotto;
- Dati relativi all'intervento richiesto (Valutatore che ha eseguito la visita, Data di emissione, Numero Certificato, Allegato Direttiva).

Il database viene tenuto aggiornato in funzione non solo dell'emissione di nuovi certificati, ma anche dell'eventuale revisione, sospensione o ritiro dei certificati preesistenti.

I dati di cui sopra possono essere anche forniti da Certing, su richiesta, agli Enti di accreditamento, in relazione allo stato e al tipo di accreditamento e a chiunque ne faccia motivata richiesta.

### **5 – VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE E SUCCESSIVO RINNOVO**

Le certificazioni rilasciate ai sensi di direttive comunitarie hanno validità stabilita dalla Direttiva specifica ed è riportata sul certificato emesso.

In particolare si specifica quanto segue:

- Validità della certificazione emesse con la procedura di cui al Modulo B: 5 anni per la direttiva macchine; illimitata per la direttiva ascensori salvo decadimento in caso di modifica al prodotto o in caso di variazione rilevante dello stato dell'arte;
- Validità della certificazione emessa con la procedura di cui al Modulo C2, A2: legata alla successiva visita di sorveglianza;



- Validità della certificazione con la procedura di cui al Modulo A2 di singolo prodotto: illimitata
- Validità della certificazione emessa con la procedura di cui al modulo G, F: illimitata e allegato V direttiva ascensore: illimitata
- 

Inoltre per il modulo B relativo alla direttiva ascensori l'Organismo informa il fabbricante dell'evoluzione del progresso tecnologico al fine di verificare se siano necessarie ulteriori indagini per garantire la conformità del prodotto approvato.

L'attività di rinnovo per i moduli G ed F non è prevista; per i moduli C2 e A2 (ai sensi della direttiva 2014/68/UE).

Il cliente richiede a Certing l'eventuale rinnovo del certificato. Il rinnovo avverrà secondo le modalità definite nella Direttiva di riferimento. La verifica di rinnovo deve essere svolta precedentemente alla data di scadenza del certificato, in modo che non vi siano periodi di produzione non controllati. Le verifiche di rinnovo della certificazione consentono di accertare che il prodotto e/o il sistema qualità applicato continuano a rispettare i Requisiti Essenziali di Sicurezza della Direttiva. Qualora durante una verifica di rinnovo della certificazione, vengano individuate una o più non conformità, il cliente deve attuare tutte le azioni correttive necessarie, prima della scadenza della certificazione, onde evitare la sospensione o la revoca del certificato stesso.

Certing si riserva la facoltà di valutare caso per caso l'entità della verifica da effettuare, anche sulla base della complessità del prodotto, del processo di fabbricazione o della pericolosità potenziale del prodotto stesso.

## 6 – ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA

Per i moduli A2 e C2 l'attività di sorveglianza si svolge come indicato di seguito.

### 6.1 – Ispezioni senza preavviso

Tale attività si applica ai moduli C2 e A2 della direttiva PED.

Certing si assicura, con ispezioni senza preavviso, che il fabbricante stia realmente effettuando la verifica finale, ispezionandone l'attività e controllandone la documentazione di collaudo, gli intervalli di tali verifiche sono casuali.

- A tal fine controlla che il fabbricante effettui sistematicamente:
  - a) Una ispezione consistente in un esame visivo interno ed esterno, ed un controllo dei relativi documenti per assicurare la conformità alla Direttiva; qualora non sia possibile effettuare



alcuni controlli all'atto dell'ispezione finale, gli stessi debbono essere stati effettuati e registrati in corso di fabbricazione.

- b) La prova di pressione al valore richiesto. In caso di effettuazione di prova pneumatica Certing deve preventivamente richiedere al fabbricante la procedura di esecuzione ai fini della sicurezza.
- c) Per gli insiemi, il controllo di ciascun dispositivo di sicurezza inclusa la relativa marcatura CE e la pertinente certificazione di conformità; l'esame consiste nell'accettare che siano stati installati adeguati dispositivi di protezione contro il superamento dei limiti ammissibili; i dispositivi comprendono gli accessori di sicurezza oltre che i dispositivi di controllo atti a mantenere l'attrezzatura entro i limiti suddetti in modo automatico.
  - Preleva senza preavviso, esemplari dalla produzione o dal magazzino e valuta se è necessario effettuare tutta o parte della verifica finale sugli esemplari; la verifica consiste nel:
    - d) Verificare che le dimensioni delle attrezzature siano conformi all'Attestato/Certificato di esame CE/UE del tipo.
    - e) Effettuare un esame visivo interno ed esterno, se l'esame visivo non è possibile dopo il completamento dell'attrezzatura a causa di presenza di elementi interni, il fabbricante deve documentare che il citato esame visivo interno è stato effettuato prima dell'assemblaggio.
    - f) Effettuare una prove di pressione.
    - g) Effettuare, per gli insiemi, il controllo di ciascun dispositivo di sicurezza ivi inclusa la relativa marcatura CE e la pertinente certificazione di conformità.
    - h) Esaminare le documentazioni relative ai certificati dei materiali, alla loro identificazione, alle qualifiche dei procedimenti di saldatura e dei saldatori, alle procedure dei controlli non distruttivi ed alle qualifiche del personale addetto.
    - i) Verificare che la marcatura CE (dati richiesti, sigla CE e identificazione di Certing) sia stata apposta correttamente.
      - Redige un rapporto dopo ogni visita.
      - Intraprende, qualora uno o più esemplari non risultino conformi, le azioni opportune.

Trattandosi di ispezioni senza preavviso (Verifiche ispettive), il Fabbricante deve fornire al Certing un programma di produzione (ad esempio: mensile o trimestrale) in modo da consentire l'effettuazione delle ispezioni in occasione delle Verifiche Finali o comunque quando esemplari del prodotto sono disponibili per le verifiche (quali prove di pressatura, controlli visivi e dimensionali, controlli non distruttivi su giunzioni permanenti, esame dei rapporti di controlli eseguiti).

A tal fine, Certing tiene conto di:



- frequenza di produzione delle attrezzature;
- numero di attrezzature costitutivo dei lotti;
- numero di lotti in produzione.

Inoltre Certing applica un idoneo criterio di campionatura seguendo quanto riportato nella tabella successiva:

Numero attrezzature prodotte [N/anno]	Numero minimo di visite di sorveglianza [N/anno]	Numero minimo di attrezzature da campionare ad ogni visita di sorveglianza [N/anno]
$N \leq 30$	1	1
$30 < N \leq 60$	1	2
$60 < N \leq 120$	2	1
$N > 120$	2	2

## 7 – RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E VOLTURA DELLA CERTIFICAZIONE

### 7.1 – Rinuncia

Il cliente può chiedere la rinuncia alla certificazione, in caso di validità pluriennale, mediante richiesta scritta da inviarsi entro 3 mesi dalla data di scadenza o entro 2 mesi dalla data di esecuzione della sorveglianza annuale. Oltre tali termini è sempre possibile la rinuncia alla certificazione tuttavia il cliente è tenuto a corrispondere il 40 % del prezzo stabilito nel tariffario per l'effettuazione dell'ispezione, ove prevista.

Nel caso di validità della certificazione illimitata, l'organizzazione richiedente ha facoltà di rinunciare alla certificazione solo quando è già stato avviato l'iter certificativo a mezzo raccomandata A/R da inviare a Certing, in tal caso l'organizzazione dovrà provvedere comunque al pagamento delle attività già svolte.

Certing provvederà a comunicare la rinuncia alle Autorità competenti.

### 7.2 – Sospensione

Una certificazione di prodotto può essere sospesa a fronte di situazioni che possano pregiudicare la conformità del prodotto stesso alla direttiva pertinente, a fronte di decisione del comitato di delibera, ad esempio per le seguenti motivazioni:

- realizzazione del prodotto con carenze nel rispetto dei requisiti essenziali della pertinente direttiva;
- realizzazione del prodotto con caratteristiche difformi dal tipo approvato;



- processo produttivo senza adeguato e/o documentato controllo interno atto a garantire che la produzione in serie sia conforme al tipo approvato;
- reclamo dal campo e/o intervento dell'autorità di regolazione per manifesta non conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva pertinente;
- mancata comunicazione di avvenute modifiche al prodotto;
- mancata comunicazione di avvenuta variazione di ragione sociale o dislocamento del sito produttivo;
- diniego del fabbricante a fornire il/i campioni necessari alla ripetizione di prove e verifiche di conformità;
- diniego del fabbricante all'accesso al sito produttivo e/o alla documentazione tecnica pertinente, per il personale di Certing e/o degli ispettori dell'ente di accreditamento (ove previsto);
- variazione dei requisiti in relazione a modifiche della legislazione cogente (tenendo conto dei tempi di adeguamento dettati dalla stessa).

Quanto riportato sopra si applica solo ai moduli per cui è prevista una scadenza temporale dei certificati emessi.

Per quanto riguarda i moduli per cui non è prevista una scadenza temporale la sospensione si applica solo ed esclusivamente con l'iter di certificazione ancora in corso qualora il cliente non consenta l'esecuzione delle verifiche alla presenza degli auditor ACCREDIA o di membri di altre organizzazioni aventi diritto.

La sospensione della certificazione può essere notificata al fabbricante mediante raccomandata AR o posta elettronica certificata. La lettera conterrà le motivazioni della sospensione e le scadenze temporali per le eventuali azioni correttive.

Durante il periodo di sospensione il prodotto non è certificato, pertanto il cliente è tenuto a:

- non utilizzare il numero di notifica unitamente al prodotto con certificazione sospesa per tutta la durata della sospensione;
- non pubblicizzare la certificazione non più in corso di validità.

Certing provvederà sempre a comunicare la sospensione della certificazione:

- al Ministero titolare della funzione di sorveglianza del mercato;
- all'Ente Nazionale di Accreditamento (ove pertinente);
- ad eventuali altri che Enti che ne abbiano diritto.



A fronte di una sospensione la DT nomina un team con il compito di verificare, entro 30 giorni dalla comunicazione del cliente, il ripristino delle condizioni di conformità del prodotto/processo alle pertinenti direttive e schemi di certificazione. Tutte le registrazioni e le evidenze raccolte saranno sottoposte al comitato di delibera che deciderà sul ritiro della sospensione, sul proseguo della stessa o sulla revoca della certificazione.

Le spese sostenute da Certing per tale l'attività supplementare saranno a carico del fabbricante secondo le modalità e le condizioni di pagamento previste nel presente regolamento.


I tempi di riduzione delle non conformità che hanno portato alla sospensione vanno da un minimo di 30 a un massimo di 60 giorni solari, trascorsi i quali, la sospensione viene automaticamente tramutata in revoca della certificazione.

Il fabbricante che ritiene di aver risolto le non conformità rilevate, può richiedere una ispezione in tempi minori rispetto a quanto previsto da Certing la quale, compatibilmente con la propria pianificazione interna, provvederà alla nomina del team di verifica con le modalità ed i costi standard. In questo caso il termine di 60 giorni può essere derogato previa comunicazione scritta di Certing.

### **7.3 – Revoca**

Certing può provvedere alla revoca della certificazione nei seguenti casi, osservando i tempi di differimento indicati (durata del preavviso):

- grave inosservanza del presente regolamento (30 giorni);
- rilevante non conformità del prodotto certificato tale da pregiudicare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della direttiva o normativa applicabile (nessuno);
- intervenute modifiche alle norme o alla legislazione cogente applicabili al prodotto, a cui il fabbricante non può o non vuole adeguarsi (nessuno);
- significative modifiche al prodotto senza che vi sia stata comunicazione a Certing (nessuno);
- uso ingannevole della certificazione, del numero di notifica tali da portare discredito a Certing (60 giorni);
- reiterato mancato pagamento degli oneri di certificazione, in tutto o in parte (30 giorni);
- negazione del diritto di accesso al sito produttivo, ai documenti tecnici agli ispettori di Certing, di ACCREDIA (ove applicabile) o dell'Ente di regolazione (ove applicabile) (nessuno).
- qualora Certing dovesse constatare che la documentazione consegnata risultasse essere un falso (nessuno).

 <b>CERTING Srl</b> ORGANISMO NOTIFICATO 2624	<b>REGOLAMENTO ATTIVITA' DI          VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'</b>	Rev. 7
		24.07.2025

La revoca della certificazione è decisa dal Comitato di Certificazione ed è notificata all'Organizzazione con pec e contenente l'indicazione delle ragioni del provvedimento adottato.

Le revoche dei certificati sono comunicate:

- al Ministero competente e agli altri Organismi Notificati;
- all'Ente di Accreditamento nei tempi e modi da questo stabiliti;
- eventuali altri Enti aventi diritto nei tempi e modi da questi stabiliti.

A seguito della revoca, il Cliente deve:

- restituire l'originale/i del certificato/i di conformità;
- non utilizzare le copie e riproduzioni del certificato/i;
- cessare immediatamente l'utilizzazione del logo e dei riferimenti alla certificazione sia in generale e sia su tutti i mezzi pubblicitari su cui compare.
- non immettere sul mercato eventuali prodotti a magazzino coperti dal certificato revocato

#### **7.4 – Voltura**

Qualora il cliente modifichi la propria ragione sociale, deve comunicare per iscritto ad Certing le modifiche intervenute e la relativa motivazione, poiché dette variazioni vanno ad invalidare formalmente le certificazioni emesse. Il cliente dovrà inviare la comunicazione di cui sopra, allegando quanto di seguito in elenco:

- Copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- Copia dell'atto notarile che attesti la suddetta variazione;
- Copia del documento in corso di validità del Legale Rappresentante.

Certing conseguentemente provvederà a:

- Effettuare tutti gli accertamenti necessari;
- Effettuare eventuali attività di audit o visita ispettiva;
- Emettere un nuovo certificato, revisionando e/o revocando il certificato precedente, alla conclusione con esito favorevole delle attività di cui sopra.

I costi di tale attività sono a carico del Fabbricante

## **8 – RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI**

### **8.1 – Premessa**

Si premettono le seguenti definizioni:

- **Reclamo**: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento),



relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;

- Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;
- Contenzioso: adito, da parte di Soggetti avente causa come sopra, a procedure legali a tutela di diritti e interessi propri ritenuti lesi dall'operato dell'Organismo.

## 8.2 – Reclami

Certing prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque da una comunicazione scritta.

Reclami anonimi non vengono presi in considerazione da Certing.

Per tutti i reclami ricevuti, l'Organismo provvede a confermare a mezzo fax o e-mail il ricevimento al reclamante (entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento). I reclami sono identificati e registrati in apposito registro e vengono analizzati dal Responsabile Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso. Tali analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.

Nel caso di reclamo si procede come segue:

- a) ove il reclamo si riferisca, direttamente, all'operato di Certing vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dagli ispettori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto e applicabile, si procede, innanzi tutto, all'adozione delle necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie azioni correttive;
- b) ove il reclamo tragga origine dalla non idoneità di un "oggetto" certificato e giudicato idoneo dall'Organismo in sede di certificazione, si procede ad un riesame completo della pratica. L'Organismo provvede a verificare la correttezza dell'attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati). Se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di Certing si procede come in a). Se dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile a carenze nell'operato di Certing ma a fattori diversi (es. difetti di produzione o non corretta installazione o altro), l'Organismo provvede a notificare, per iscritto, al cliente (fabbricante del prodotto o equiparato) il



reclamo ricevuto, richiedendo allo stesso l'attuazione di una correzione e, se del caso, di un'azione correttiva. La correzione e l'azione correttiva devono essere sottoposte alla valutazione dell'Organismo. Nel caso in cui il reclamante richieda di non comunicare il reclamo e/o dettagli dello stesso al cliente interessato, Certing, fatte le debite valutazioni, può decidere di non dar seguito al reclamo stesso.

- c) Se il reclamo riguarda aspetti legati all'imparzialità dell'organismo lo stesso è posto all'attenzione del CGII che può segnalare l'accaduto all'ente di accreditamento e all'Autorità competente, l'Organismo valuta le azioni da intraprendere al fine di eliminare la minaccia.

I procedimenti di cui ai punti a) e b) sono condotti da personale appositamente incaricato, indipendente rispetto al provvedimento oggetto del reclamo stesso, operante sotto la supervisione del Responsabile Qualità. Su richiesta, scritta, da parte del reclamante, Certing fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo.

A conclusione delle attività di cui sopra, Certing, dopo aver comunicato per iscritto, entro 30 gg. dalla ricezione del reclamo, al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo, valuta con suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

L'Organismo richiede inoltre ai Soggetti intestatari delle certificazioni, che hanno una scadenza temporale, di mantenere registrazioni dei reclami avanzati nei loro confronti dagli utenti dei prodotti certificati, mettendo tali registrazioni a disposizione dell'Organismo su richiesta di quest'ultimo.


In relazione a tali reclami, L'Organismo interviene nei confronti dell'intestatario della certificazione, richiedendo di adottare i provvedimenti del caso, e documenta tali interventi ed i risultati conseguiti. Tutti i reclami sono opportunamente registrati in un apposito registro (MOD-RR).

I recapiti a cui inviare il reclamo sono riportate sul sito internet dei Certing.

### 8.3 – Ricorsi o appelli

I ricorsi (o appelli) avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo vengono gestiti nei termini di cui al seguito ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

Certing conferma entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, per fax, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

 <b>CERTING Srl</b> ORGANISMO NOTIFICATO 2624	<b>REGOLAMENTO ATTIVITA' DI          VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'</b>	Rev. 7
		24.07.2025

In Certing chi esamina i ricorsi è indipendente rispetto al provvedimento oggetto del ricorso stesso.

La gestione degli appelli viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente punto 8.2, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte del Responsabile Tecnico della Divisione interessata purché non coinvolto nei contenuti del ricorso stesso, con l'assistenza del Responsabile Qualità.

Tale gestione deve garantire che vengano tenuti in debita considerazione eventuali casi analoghi precedenti, che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate e che vengano definite e proposte tutte le correzioni e azioni correttive applicabili.

Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate da una Commissione composta dal Responsabile Tecnico della Divisione Operativa interessata, dal Direttore e dall'Amministratore Unico.

Entro i 3 mesi successivi alla presentazione dell'appello, Certing provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R.

I recapiti a cui inviare il ricorso sono riportati sul sito internet dei Certing.

#### **8.4 – Contenziosi**

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il foro di Roma.

### **9 – RISERVATEZZA**

Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) relativi alle attività di Certificazione del prodotto dell'Organizzazione richiedente sono considerati riservati.

L'accesso e la consultazione ai documenti di registrazione è riservato solo alle funzioni coinvolte nell'iter di certificazione ed all'Organizzazione in oggetto.

### **10 – CONDIZIONI ECONOMICHE**

#### **10.1 – Tariffe**

Gli importi per la certificazione sono espressi da un "Tariffario" la cui applicazione, valutate le caratteristiche dello specifico prodotto, determina l'offerta economica.



Possono essere apportate variazioni all'offerta a seguito della modifica del Tariffario o perché a seguito del riesame del contratto emergano variazioni o difformità dei dati forniti con la Richiesta di Offerta. Tali variazioni e/o difformità potranno essere:

- comunicate al Proprietario/Fabbricante/Installatore a seguito di modifiche intervenute successivamente alla richiesta di offerta,
- rilevate a seguito dell'analisi del Fascicolo Tecnico (se applicabile),
- rilevate in occasione dell'esecuzione dell'attività di valutazione in campo (se applicabile).

### **10.2 – Condizioni di pagamento**

Perché venga attivato l'iter di Certificazione, il Fabbricante e/o l'Installatore e/o il Proprietario dovrà accettare sia le condizioni economiche convenute nell'offerta/contratto sia l'applicazione del presente Regolamento e dei documenti in esso esplicitamente richiamati.

Il pagamento dell'importo andrà effettuato in conformità alle condizioni contrattuali sottoscritte, in caso di mancato pagamento, verranno addebitati gli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 5 punti percentuali.

### **10.3 – Durata del contratto**

Ai sensi del presente Regolamento, il rapporto contrattuale inizia alla data di accettazione da parte di Certing del conferimento dell'incarico.


Gli obblighi di Certing nei confronti del committente si esauriscono secondo le tempistiche indicate di seguito:

- Modulo B: 5 anni per la direttiva macchine;
- Modulo C2, A2: legata alla successiva visita di sorveglianza;
- G, F e allegato V direttiva Ascensori: illimitata
- Allegato IV direttiva ascensori: illimitata salvo modifiche al modello certificato
- 

## **11. MODIFICHE DELLE NORME E/O DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE**

In caso di modifiche alle norme e/o standard di certificazione vigenti relativi ai prodotti o alle regole generali di certificazione (ad es.: da parte ACCREDIA) o al presente documento, Certing ne darà tempestiva comunicazione alle Organizzazioni con contratto in corso di validità.

Le Organizzazioni verranno invitate per iscritto ad adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine stabilito in base al tipo e alla motivazione delle variazioni apportate e alla loro origine; in

 <b>CERTING Srl</b> ORGANISMO NOTIFICATO 2624	<b>REGOLAMENTO ATTIVITA' DI          VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'</b>	Rev. 7
		24.07.2025

particolare, in caso di variazione degli standard di prodotto, vengono presi in considerazione i seguenti fattori:

- urgenza di conformarsi alle prescrizioni revisionate di norme in materia di salute, sicurezza ed ambiente;
- i tempi ed i costi richiesti per la modifica di prodotti ed attrezzature e per la fabbricazione di un prodotto conforme alle nuove prescrizioni;
- l'entità dei prodotti esistenti e la possibilità di modificarli per renderli conformi alle nuove prescrizioni;
- la necessità di evitare di favorire inavvertitamente sul piano commerciale un determinato fabbricante o un prodotto di particolare concessione;
- i problemi operativi dello stesso organismo di Certificazione.

La comunicazione viene inviata con un mezzo che ne assicuri la ricezione. L'Organizzazione ha facoltà di adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine indicato oppure di rinunciare alla certificazione. In caso di non accettazione delle variazioni, l'Organizzazione può rinunciare alla Certificazione purché ne dia comunicazione secondo le modalità indicate al paragrafo 8.1 del presente documento.

In caso di accettazione delle variazioni, Certing prosegue con l'iter certificativo.

In particolare, se le nuove prescrizioni riguardano il prodotto, Certing verifica la conformità del prodotto certificato dell'Organizzazione ai nuovi requisiti delle normative. L'esito positivo di tale verifica darà origine all'emissione di un nuovo certificato di conformità.

## **12 – COMITATO GARANTE DELL'INDIPENDENZA E DELL'IMPARZIALITA'**

Tutte le attività di certificazione sono sottoposte al controllo e alla verifica del Comitato di Garante dell'Indipendenza e dell'Imparzialità, il quale ha la funzione di assicurare e garantire l'imparzialità e l'indipendenza di Certing.

A tale Comitato partecipano, in modo equilibrato, senza il predominio di interessi specifici, tutte le parti maggiormente interessate alle attività di certificazione.

In particolare, il Comitato, senza entrare nel merito tecnico, valuta la correttezza, l'imparzialità, l'indipendenza e verifica l'operato di Certing.

## **13 – DIRITTI E DOVERI**

### **13.1 – Doveri dell'Organizzazione richiedente la certificazione**

L'Organizzazione richiedente la Certificazione e certificata deve:



1. rispettare le prescrizioni del presente Regolamento;
2. fornire tutta la documentazione tecnica (come previsto dallo specifico allegato della direttiva) relativa al prodotto da certificare in lingua italiana (eventualmente può essere accettata la lingua inglese) necessaria alla valutazione dello stesso ;
3. mettere a disposizione i campioni per l'esecuzione della verifica finale prevista dalla Direttiva e tutte le verifiche e prove necessarie, garantendo al personale ispettivo di Certing accesso ai locali di fabbricazione del prodotto;
4. non immettere sul mercato prodotti prima della conclusione con esito positivo dell'iter di Certificazione;
5. comunicare ad Certing eventuali modifiche che intende apportare al prodotto oggetto di certificazione e non deve attuarle fino all'ottenimento dell'approvazione da parte di Certing;
6. fornire tutta la documentazione richiesta da Certing;
7. informare Certing in merito a cambi di denominazione sociale, modifiche significative dei propri cicli lavorativi. Fornire, in caso di rinnovo della certificazione, i dati aggiornati relativi al prodotto nonché gli eventuali reclami ricevuti, questo punto solo per le certificazioni che hanno una scadenza temporale;
- 8.
9. evitare di fare, né consentire ad altri di fare, affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la propria certificazione;
10. non utilizzare, né consentire l'utilizzo di un documento di certificazione o di una sua parte, in modo da poter trarre in inganno;
11. interrompere l'utilizzo di tutti i materiali pubblicitari che fanno riferimento alla certificazione, nel caso di sospensione, revoca della stessa;
12. rettificare tutti i materiali pubblicitari qualora il campo di applicazione della certificazione sia stato ridotto;
13. non lasciare intendere che la certificazione si applichi a prodotti o attività che sono fuori dal campo di applicazione della certificazione,
14. non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'organismo di certificazione e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico,
15. garantire l'accesso degli Ispettori/Auditor ivi compresi quelli ACCREDIA alla documentazione, alle aree aziendali di produzione per assicurare il corretto svolgimento dall'attività di valutazione,



16. garantire l'accesso ai valutatori ACCREDIA previa comunicazione da parte di Certing dei loro nominativi,
17. garantire l'accesso al personale ispettivo in addestramento e in supervisione,
18. rendersi disponibili ad eventuali verifiche supplementari richieste sia da parte di Certing sia da parte dell'Ente di Accreditamento. Tali verifiche sono in genere a carico di Certing e sono eseguite a fronte di segnalazioni gravi che coinvolgono il prodotto, la non effettuazione di questa tipologia di verifica, comporta la revoca della certificazione concessa;

### **13.2 – Diritti dell'Organizzazione richiedente la certificazione**

L'Organizzazione in possesso della certificazione:

1. deve apporre il numero identificativo dell'Organismo Notificato Certing S.r.l. (ON 2624) accanto al marchio CE previsto dalla Direttiva nei modi previsti dalla stessa;
2. può pubblicizzare l'avvenuta certificazione nei modi che ritiene più opportuni purché non tragga in inganno;
3. può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché Certing possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;
4. può formulare delle riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso delle attività di valutazione di conformità dandone comunicazione scritta a Certing;
5. può richiedere a Certing il Certificato su qualunque tipo di supporto a condizione che si faccia carico dei relativi costi.

### **13.3 – Diritti e Doveri di Certing S.r.l.**

Certing si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente e/o liberi professionisti, per l'effettuazione delle attività di valutazione della conformità.

I doveri di Certing sono:

1. mantenere aggiornata tutta la documentazione del Sistema di Gestione interno con particolare riferimento ai documenti destinati ai richiedenti la certificazione;
2. predisporre, fornire e tenere aggiornata una descrizione dettagliata dell'attività di certificazione, comprendente la domanda di certificazione, le attività di valutazione, nonché il processo per rilasciare, mantenere, ridurre, estendere, sospendere, revocare la certificazione ed il processo di rinnovo;



3. applicare le prescrizioni riportate nel presente Regolamento agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione stessa;
4. qualora ne sia formalmente informato, comunicare agli organi competenti e all'ente di Accredimento (se applicabile) i casi in cui aziende certificate sono coinvolte in processi relativi alle Leggi sulle responsabilità da prodotto/servizio difettoso e sulla Sicurezza;
5. comunicare preventivamente al Fabbrikante/Installatore/Proprietario la composizione dei team incaricati della valutazione e la eventuale presenza di ispettori dell'Ente di accreditamento o di altri Enti aventi diritto
6. informare il cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma della notifica; nei suddetti casi il cliente ha facoltà di rinunciare alla certificazione o mantenere attivo il certificato, in questo caso Certing garantirà il mantenimento del certificato rilasciato mediante opportuna convenzione con altro organismo.

#### **14 – PUBBLICITA' ED USO DELLA CERTIFICAZIONE**

Il Fabbrikante e/o l'Installatore e/o il Proprietario può rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della Certificazione del prodotto.

Il Fabbrikante e/o l'Installatore e/o il Proprietario può riprodurre integralmente il Certificato ottenuto, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché lo stesso resti leggibile e non subisca alterazione alcuna.

Soluzioni differenti da quelle definite all'interno del presente paragrafo devono essere autorizzate, in forma scritta da Certing.

Il Fabbrikante e/o l'Installatore e/o il Proprietario, deve evitare utilizzi ingannevoli o ambigui della certificazione rilasciata da Certing e deve evitare che la certificazione possa intendersi estesa anche a prodotti non coperti dal certificato rilasciato da Certing.

Nel caso di utilizzo non conforme del certificato rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo, Certing si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti del fabbricante/installatore, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali.

#### **15 – UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA**

Il cliente non può utilizzare né il logo di Certing né tantomeno il logo Accredia